

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1434 del 6 agosto 2013

Attività di formazione in assetto lavorativo svolta nell'ambito dell'“Azienda formativa”, procedure integrative a quanto previsto nelle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva un'integrazione a quanto previsto dalle DGR nn. 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013 relativamente all'attività di formazione in assetto lavorativo svolta nell'ambito dell'“Azienda formativa” prevedendo la predisposizione di un'apposita autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da parte dell'Organismo di formazione attuatore nei confronti della Regione del Veneto

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con i provvedimenti nn. 1005 e 1006 del 18/06/2013 la Giunta Regionale ha approvato nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2013-2014, l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, e l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante.

Le menzionate deliberazioni della Giunta Regionale hanno dato facoltà, in via sperimentale per l'anno formativo 2013-2014, agli Organismi di formazione che realizzano percorsi per “Operatore della ristorazione” di prevedere nell'ambito dell'attività formativa anche la modalità “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, in attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità degli artt. 38 e 20 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recanti “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere.

Analoga facoltà è riconosciuta agli Organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Con deliberazione n. 1007 del 18/06/2013 la Giunta regionale, inoltre, ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti formativi sperimentali di quarto anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico e realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, dando facoltà agli enti di formazione di prevedere nell'ambito dell'attività formativa anche la modalità “in assetto lavorativo”.

Tale modalità formativa, in linea con i principi espressi nel decreto interministeriale n. 44/2001, artt. 38 e 20, nell'Interpello n. 3 del 2 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato. Il rispetto di tali condizioni potrà essere oggetto di apposita autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da parte dell'organismo di formazione attuatore nei confronti della Regione del Veneto sia in fase di avvio delle attività che in fase di rendicontazione del progetto. Tale modalità è alternativa a quanto già disciplinato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale al fine di rendere più semplice la fase operativa.

Il Dirigente della Direzione Formazione provvederà all'approvazione del modello di autodichiarazione con apposito provvedimento, fermo restando, inoltre, quanto previsto dal punto 9.a dell'allegato B) alle succitate DGR relativamente alla modalità di erogazione (punti 1, 2), alla durata oraria (punto 3) e per quanto attiene all'obbligatorietà del partenariato.

Si propone, inoltre, di autorizzare gli Organismi di Formazione che hanno presentato progetti in adesione alle DGR nn. 1005/2013, 1006/2013 e 1007/2013 ad aderire alla modalità sopra esposta, richiedendo la variazione del progetto approvato e presentando la documentazione integrativa richiesta dalla direttiva di riferimento entro e non oltre la data del 31/10/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'Interpello n. 3/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Visto D.I. n. 44/2001;

- Viste le DGR nn. 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di stabilire che, l'attività di formazione in assetto lavorativo svolta nell'ambito dell'“Azienda formativa”, in linea con i principi espressi nel decreto interministeriale n. 44/2001, artt. 38 e 20, nell'Interpello n. 3 del 2 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere attuata nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e re-

gionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato, e che il rispetto di tali condizioni potrà essere oggetto di apposita autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da parte dell'Organismo di formazione attuatore nei confronti della Regione del Veneto sia in fase di avvio delle attività che in fase di rendicontazione del progetto, in alternativa a quanto già disciplinato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale al fine di rendere più semplice la fase operativa;

3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Formazione all'approvazione del modello di autodichiarazione con apposito provvedimento secondo quanto previsto al punto 2. e fermo restando, inoltre, quanto previsto dal punto 9.a dell'allegato B) alle succitate DGR 1005, 1006, 1007 del 18 giugno 2013, relativamente alla modalità di erogazione (punti 1, 2), alla durata oraria (punto 3) e per quanto attiene all'obbligatorietà del partenariato;

4. di autorizzare gli Organismi di formazione che hanno presentato progetti in adesione alle DGR nn. 1005/2013, 1006/2013 e 1007/2013 ad aderire alla modalità sopra esposta, richiedendo la variazione del progetto approvato e presentando la documentazione integrativa richiesta dalla direttiva di riferimento entro e non oltre la data del 31/10/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.